



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EASYMAMMA"

(approvato dall'Assemblea straordinaria del 24 maggio 2013)

Art. 1 Denominazione, sede, carattere, durata.

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione EASYMAMMA" di seguito chiamata per brevità "Associazione" con sede in Segrate, Residenza Parco 611 – Milano 2.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione ha carattere apolitico, aconfessionale, non persegue fini di lucro neppure indiretto, ha durata illimitata e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2

La finalità dell'Associazione è quella di essere punto di riferimento per le famiglie, e in particolar modo per le mamme, che vogliono condividere le proprie esperienze, incontrare persone con cui confrontarsi, avere il supporto di esperti, creare un gruppo, nel rispetto delle proprie individualità.

A tal fine l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- a) favorire l'aggregazione dei soggetti a cui l'Associazione si rivolge, promuovendo incontri culturali, dibattiti, attività di svago e sportive, conferenze, convegni, pubblicazioni e con ogni altro mezzo idoneo e opportuno;
- b) valorizzare il patrimonio costituito dagli Associati, dalle loro esperienze, dalle loro idee e dai loro progetti;
- c) stipulare convenzioni con esercizi e servizi di utilità per gli Associati;
- d) realizzare tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dell'Associazione riterrà di utilità e di interesse per i propri associati.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 3 Qualità di socio.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, nonché persone giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, purché tutti ne condividano le finalità e ne accettino le norme statutarie.

L'adesione all'Associazione di nuovi soci collettivi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

La qualità di socio si perde a seguito di:

- a) dimissioni;
- b) mancato versamento della quota sociale;
- c) comportamento che rechi danno all'immagine dell'Associazione, per delibera del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale e valgono per l'anno successivo.

La persona o ente cui venga rifiutata o revocata la qualità di socio può appellarsi all'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed inoltre non è rivalutabile.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- discutere e approvare i rendiconti economici
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi
- versare regolarmente la quota associativa annuale
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

La domanda di iscrizione è presentata al Segretario della Associazione. Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L'iscrizione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa ad ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il modello di domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

3.1 Soci fondatori

Sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci fondatori formano il primo Consiglio Associativo che durerà in carica per un mandato.

3.2 Soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Detto versamento conferisce il diritto di voto in Assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto in Assemblea ad un voto.

3.3 Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono versando la relativa quota annuale stabilita dall'Assemblea. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

3.4 Soci onorari.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell'Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.

Art. 4 Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

4.1 L'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima e seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo

- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- deliberare le quote annuali per i soci ordinari e sostenitori.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l'anno in corso.

L'Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello statuto, il cambio della Sede e lo scioglimento dell'Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto più uno, salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 8.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese.

L'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.

I soci possono partecipare all'Assemblea per delega concessa da altro socio.

4.2 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 5 membri e ad esso sono affidate la direzione e l'amministrazione del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nel corso del suo mandato nuovi componenti fino a un quinto della sua consistenza numerica. La nomina dei nuovi componenti dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. Esso è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea, amministra il patrimonio dell'Associazione, redige il bilancio annuale, predispone programmi, promuove le iniziative sociali e pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione. Propone, inoltre, all'Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari e sostenitori.

Esso è eletto dall'Assemblea ordinaria, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell'Associazione.

Nelle adunanze del Consiglio Direttivo la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.

Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e può delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega.

4.3 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell'Associazione.

4.4 Vice Presidente

Il Vice Presidente coordina e realizza le attività dell'Associazione su delega del Presidente, dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto.

4.5 Il Segretario

Il Segretario rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente o del Vice Presidente e ha compiti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riassumono nei seguenti:

- promuove l'azione dell'Associazione, coordinandone il lavoro in funzione agli scopi sociali, e prende i contatti con gli enti che si rivolgono all'Associazione, coordina gli incarichi delle attività che saranno effettuate nel rispetto degli scopi statutari;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali degli organi collegiali;
- predisponde lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri, della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei dipendenti e comunque delle spese ricorrenti, essendo demandato alla gestione della cassa;
- è a capo del personale.

Art. 5 Commissioni, Comitati.

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di studio e Comitati operativi o deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopi in accordo con quelli istituzionali dell'Associazione.

Art. 6 Anno sociale, fondo patrimoniale, bilancio

L'anno sociale coincide con l'anno solare; il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di Società, Enti pubblici e privati, persone fisiche, beni mobili e immobili a qualunque titolo acquistati, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'anno sociale.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 Aprile.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8 Attività commerciale

L'Associazione, qualora per raggiungere gli scopi e le finalità associative svolga attività marginale di carattere commerciale, necessiterà di partita Iva per effettuare fatturazione dei servizi svolti verso terzi, sia soci che non soci, e la richiederà all'Ufficio Iva competente per giurisdizione.

Le operazioni commerciali non dovranno essere finalizzate a produrre utili; le plusvalenze eventualmente risultanti dovranno essere investite nell'anno sociale successivo in attività promozionali o di miglioramenti dei beni mobili associativi.

Art. 9 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti in Assemblea straordinaria, espressamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 10 Libri sociali.

L'Associazione terrà un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei soci, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo debitamente vidimati inizialmente, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile.